



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 17 giugno 2022

Alle Organizzazioni Regionali
e Provinciali CONFESERCENTI

**Ai Responsabili territoriali
FIESA, ANVA, FIEPeT**

Loro sedi ed indirizzi

Prot. n. 4879.11/2022 GDA

Oggetto: Comunicazioni inerenti i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, in relazione alla normativa sulle pratiche commerciali sleali ed alla scadenza del 15.6.2022 per l'adeguamento dei contratti stipulati prima del 15.12.2021.

Come si ricorderà, sull'argomento "**pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari**" l'**Ufficio Legislativo e FIESA** il 3 dicembre 2021 diramarono una nota (Prot. n. 3106/21 GP/AT/cp) a commento del **D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 198**, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/633, del 17 aprile 2019.

Tale provvedimento individuava un **termine per l'adeguamento dei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore (15 dicembre 2021) che è scaduto lo scorso 15 giugno.**

Torniamo dunque sull'argomento per fare – per quanto possibile – il punto della situazione.

La Direttiva (UE) 2019/633, che prevede l'introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea e comprende un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura, è stata recepita in Italia dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

Ai sensi di tale Decreto, l'**ICQRF (Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)** è l'**Autorità nazionale incaricata di vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.** Nello specifico, l'Organismo vigila sulle relazioni commerciali e il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, definendo le pratiche commerciali vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte, nonché le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari (eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti).

I «**contratti di cessione**» di cui si occupa il decreto **sono i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari**, ad eccezione:

- di quelli conclusi con il consumatore,
- delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, nonché
- dei conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi sono soci o ad organizzazioni di produttori, ai sensi del D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 102, di cui essi sono soci.

Si definisce «**accordo quadro**» **il contratto quadro, l'accordo quadro o il contratto di base, conclusi anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni**. È fatta salva la definizione di contratto quadro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

I «**prodotti agricoli e alimentari**» sono i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti non elencati in tale allegato, ma trasformati per uso alimentare a partire dai prodotti elencati in tale allegato.

I «**prodotti agricoli e alimentari deperibili**» sono i prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione. Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw sup. a 0,91 oppure pH uguale o sup. a 4,5.

È «**fornitore**»: **qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o giuridica che vende prodotti agricoli e alimentari, ivi incluso un gruppo di tali produttori agricoli o un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche, come le organizzazioni di produttori, le società cooperative, le organizzazioni di fornitori e le associazioni di tali organizzazioni**.

I contratti di cessione – Principi ed elementi essenziali (art. 3)

I contratti di cessione:

- devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, cui attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale;
- **sono conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti ed indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, le modalità di consegna e di pagamento. L'obbligo della forma scritta può essere assolto con le seguenti forme equipollenti, a condizione che gli elementi contrattuali di cui sopra siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un **accordo quadro**:**
 - ✓ documenti di trasporto o di consegna,
 - ✓ fatture,
 - ✓ ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti.

La durata dei contratti di cessione non può essere inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata, anche in ragione della stagionalità dei prodotti oggetto di cessione, concordata dalle parti contraenti **o risultante da un contratto stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel**

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria. Nell'ipotesi in cui il contratto abbia una durata inferiore a quella minima, all'infuori delle deroghe espressamente ammesse come sopra, essa si considera comunque pari a dodici mesi. **La norma sulla durata non si applica ai contratti di cessione ove la parte acquirente esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in un pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.**

Sono in ogni caso fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, definite nell'ambito di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria.

Pratiche commerciali sleali vietate (art. 4)

Costituiscono pratiche commerciali sleali, e sono pertanto vietati, i comportamenti nelle relazioni commerciali tra operatori economici, compresi i contratti di cessione, quali:

- l'annullamento, da parte dell'acquirente, di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni. Con regolamento del MIPAF sono individuati i casi particolari nonché i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a 30 giorni;
- la modifica unilaterale, da parte dell'acquirente o del fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi oppure relative alla prestazione di servizi accessori rispetto alla cessione dei prodotti;
- la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari;
- l'inserimento, da parte dell'acquirente, di clausole contrattuali che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi per il deterioramento o la perdita di prodotti agricoli e alimentari che si verificano presso i locali dell'acquirente o comunque dopo che tali prodotti siano stati consegnati, purché tale deterioramento o perdita non siano stati causati da negligenza o colpa del fornitore;
- il rifiuto, da parte dell'acquirente o del fornitore, di confermare per iscritto le condizioni di un contratto di cessione in essere tra l'acquirente medesimo ed il fornitore per il quale quest'ultimo abbia richiesto una conferma scritta;
- la minaccia di mettere in atto o la messa in atto, da parte dell'acquirente, di ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore quando quest'ultimo esercita i diritti contrattuali e legali di cui gode, anche qualora consistano nella presentazione di una denuncia all'Autorità di contrasto o nella cooperazione con essa nell'ambito di un'indagine.

Termini di pagamento (art. 4)

Costituiscono altresì pratiche commerciali sleali, come tali vietate, i seguenti comportamenti, relativi al mancato rispetto dei termini di pagamento

a) **nei contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica** (si tratta degli accordi quadro, come definiti sopra, ovvero comunque dei contratti di fornitura con prestazioni periodiche o continuative):

- 1) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari deperibili, **dopo oltre trenta giorni dal termine del periodo di consegna convenuto in cui**

le consegne sono state effettuate, che in ogni caso non può essere superiore a un mese, oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva;

- 2) **il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari non deperibili, dopo oltre sessanta giorni dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate, che in ogni caso non può essere superiore a un mese, oppure dopo oltre sessanta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva;**

Da considerare a tal proposito che, come si vedrà, l'art. 5 (lett. k) inserisce tra le pratiche commerciali sleali la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al fornitore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, **fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all'ultima consegna del mese.**

Se ne evince che per i contratti di fornitura con prestazioni periodiche o continuative la fattura potrà essere emessa successivamente all'ultima consegna del mese ed il pagamento potrà avvenire entro i successivi 30 o 60 giorni, con riferimento a tutte le consegne effettuate nel mese considerato.

b) **nei contratti di cessione con consegna pattuita su base non periodica:**

- 1) **il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo oltre trenta giorni dalla data di consegna oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva;**
- 2) **il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari non deperibili, dopo oltre sessanta giorni dalla data di consegna oppure dopo oltre sessanta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva.**

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 62 del DL n. 1/2012, convertito in legge n. 27, ora abrogato dal D. Lgs. in commento, i termini di pagamento decorrevano dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

La disciplina dei termini di pagamento relativa ai prodotti deperibili si applica altresì ai seguenti prodotti agricoli e alimentari:

- a) **preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;**
- b) **sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;**
- c) **prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;**
- d) **tutti i tipi di latte.**

Fermo restando il diritto del fornitore di avvalersi dei rimedi previsti in caso di ritardo nei pagamenti ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, **in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, sono dovuti al creditore gli interessi legali di mora che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali ed è inderogabile.**

Altre pratiche commerciali sleali (art. 5)

Sono altresì vietate, tra le altre, le seguenti ulteriori pratiche commerciali:

- l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso;
- l'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione;
- l'imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
- l'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
- il subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
- il conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
- l'adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento;
- l'imposizione, a carico di una parte, di servizi e prestazioni accessorie rispetto all'oggetto principale della fornitura, anche qualora questi siano forniti da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto;
- l'esclusione dell'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o delle spese di recupero dei crediti;
- **la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al fornitore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all'ultima consegna del mese;**
- l'imposizione di un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico da una parte alla sua controparte;
- l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di prodotti con date di scadenza troppo brevi rispetto alla vita residua del prodotto stesso, stabilita contrattualmente;
- l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di vincoli contrattuali per il mantenimento di un determinato assortimento, inteso come l'insieme dei beni che vengono posti in vendita da un operatore commerciale per soddisfare le esigenze dei suoi clienti;
- l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, dell'inserimento di prodotti nuovi nell'assortimento;
- l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di posizioni privilegiate di determinati prodotti nello scaffale o nell'esercizio commerciale.

Buone pratiche commerciali (art. 6)

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7, **si considerano attuativi dei principi di trasparenza, buona fede e correttezza nelle relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari gli accordi ed i contratti di filiera che abbiano durata di almeno tre anni nonché i contratti conformi alle condizioni contrattuali definite nell'ambito degli accordi quadro ovvero che siano conclusi con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria.**

I contratti di cessione si considerano conformi ai principi di buona fede, correttezza e trasparenza quando sono retti, sia nella loro negoziazione che nella successiva esecuzione, dai seguenti criteri: conformità dell'esecuzione a quanto concordato; correttezza e trasparenza delle informazioni fornite in sede precontrattuale; assunzione ad opera di tutte le parti della filiera dei propri rischi imprenditoriali; giustificabilità delle richieste.

Per la vendita dei prodotti agricoli e alimentari oggetto dei contratti che possono considerarsi attuativi dei principi di cui sopra possono essere utilizzati messaggi pubblicitari recanti la seguente dicitura: «**Prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare**». L'ICQRF, nell'esercizio dei propri poteri di indagine e di accertamento, verifica la veridicità di tale dicitura e, in caso di riscontro negativo, ne inibisce l'ulteriore utilizzo.

Disciplina delle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed alimentari (art. 7)

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, relativamente alle procedure e alle sanzioni ivi disciplinate, **la vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili è consentita solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilità oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta.**

In caso di violazione della norma, il prezzo stabilito dalle parti è sostituito di diritto, ai sensi dell'art. 1339 del codice civile, dal prezzo risultante dalle fatture d'acquisto oppure, qualora non sia possibile il riscontro con le fatture d'acquisto, dal prezzo calcolato sulla base dei costi medi di produzione rilevati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dal prezzo medio praticato per prodotti simili nel mercato di riferimento.

E', in ogni caso, vietato imporre al fornitore condizioni contrattuali tali da far ricadere sullo stesso le conseguenze economiche derivanti, in modo diretto o indiretto, dal deperimento o dalla perdita dei prodotti agricoli e alimentari venduti sottocosto non imputabili a negligenza del fornitore.

Nullità delle clausole in contrasto con il decreto

Le previsioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto costituiscono norme imperative e prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti, qualunque sia la legge applicabile al contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari. È nulla qualunque pattuizione o clausola contrattuale contraria alle predette disposizioni. La nullità della clausola non comporta comunque la nullità del contratto.

Autorità di contrasto

L'ICQRF è designato quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni sulla concorrenza sleale di cui al decreto ed all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Denunce all'Autorità di contrasto

Le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata.

Le organizzazioni di produttori, le altre organizzazioni di fornitori, le associazioni di tali organizzazioni nonché **le associazioni di parte acquirente** possono presentare denunce su richiesta

di uno o più dei loro membri o, se del caso, su richiesta di uno o più dei soci delle rispettive organizzazioni ricomprese al loro interno, qualora tali membri si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata ai sensi del presente decreto.

L'IQRS ha predisposto Moduli per le denunce. In allegato alla presente il Modulo di sintesi.

L'ICQRF, se ritiene che vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, avvia e conclude un'indagine a carico del soggetto denunciato entro centottanta giorni dal ricevimento della denuncia, procedendo ad effettuare la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Fatto salvo il diritto di presentare denunce e fermo restando il potere dell'ICQRF di svolgere d'ufficio le attività di controllo, nei contratti di cessione le parti contraenti possono ricorrere a procedure di mediazione ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 o di risoluzione alternativa delle controversie derivanti dal contratto stesso.

Sanzioni (art. 10)

In caso di mancata stipula dei contratti di cessione dei prodotti mediante atto scritto stipulato prima della consegna ed indicante la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, modalità di consegna e di pagamento, o nel caso di rifiuto, da parte dell'acquirente o del fornitore, di confermare per iscritto le condizioni di un contratto di cessione in essere tra l'acquirente medesimo ed il fornitore per il quale quest'ultimo abbia richiesto una conferma scritta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione o al valore del contratto. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 2.000 euro.

Per la stipula di contratti di cessione di durata inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata, si applica all'acquirente una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3,5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonché all'entità del danno provocato all'altro contraente. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 10.000 euro.

Il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3,5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione viene determinata in ragione della misura dei ritardi. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 1.000 euro.

Chiunque effettua vendite sottocosto di prodotti agricoli e alimentari al di fuori delle ipotesi previste è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2001.

Nei casi di reiterata violazione, la misura delle sanzioni di cui al presente articolo è aumentata fino al doppio e, in caso di ulteriori reiterazioni, fino al triplo. In ogni caso, tutte le sanzioni previste non possono eccedere il 10 per cento del fatturato realizzato dal soggetto sanzionato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.

Per l'irrogazione delle sanzioni previste si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni caso, non è consentito il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della medesima legge.

Cordiali saluti,

Giuseppe Dell'Aquila

